

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- 2[^] SEZIONE -

Sen. n. 714
Anno 2007
R.g.n. 1068
Anno 2004

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1 sul ricorso n. 1068/2004 proposto da DANNA GIACOMO e DANNA RENATO, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Cavalli ed elettivamente domiciliati presso la segreteria di questo Tribunale,

contro

il Comune di Mondovì, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Mastroviti e Maria Luisa Mazza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Mastroviti in Torino, via Cassini n. 48,

e nei confronti

della Fornace Vincenzo Pilone S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Mondovì, via Vecchia di Pianfei n. 2/B,

per la declaratoria di annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Mondovì n. 9 del 15.3.2004, pubblicata nel B.U.R. della Regione Piemonte del 22.4.2004, con la quale il Comune di Mondovì ha approvato il piano di classificazione acustica del territorio comunale per la parte in cui, nella approvazione generale del piano, ha stabilito l'ubicazione in classe IV delle aree CR.III 29 e BR.III n. 2655.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mondovì;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 dicembre 2006 il referendario Giorgio Manca e comparsi per i ricorrenti l'avv. Cavalli e per il Comune di Mondovì gli avv.ti Mazza e Mastroviti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. - I ricorrenti, proprietari di alcuni immobili nel territorio del Comune di Mondovì, espongono che i loro terreni sulla base del piano urbanistico comunale ricadono nell'area CR.III.29 (area di nuovo impianto a destinazione residenziale soggetta a formazione di SUE). Su tale area il Comune di Mondovì, con deliberazione consiliare n. 66 dell'11 dicembre 2002, ha consentito la costruzione di n. 2 nuovi edifici. Inoltre il ricorrente Danna Renato è anche proprietario di un edificio di civile abitazione ricadente, sotto il profilo urbanistico, in area BR.III (area residenziale consolidata) adiacente all'area CR.III.29. Entrambe le aree confinano con l'area di proprietà della Fornace Vincenzo Pilone S.p.A..

Con l'approvazione del piano di zonizzazione acustica gli immobili predetti sono stati inseriti in classe IV, classificazione che, a loro dire, sarebbe fortemente penalizzante sia per le abitazioni già esistenti sia per gli edifici di nuova costruzione. Impugnano conseguentemente la deliberazione del Consiglio del Comune di Mondovì, indicata in epigrafe, relativa all'approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale, nella parte in cui ha previsto "l'ubicazione in classe IV delle aree CR.III.29 e BR.III n. 2665".

2. - Con il ricorso notificato il 21 giugno 2004 e depositato il successivo 16 luglio, deducono i seguenti motivi di ricorso:

1° Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla legge quadro n. 447/95.

Eccesso di potere per sviamento.

Premesso che l'inserimento in classe IV comporta un livello di rumore elevato e incompatibile con la presenza di abitazioni civili, ad avviso dei ricorrenti la scelta pianificatoria del Comune sarebbe affetta da sviamento dei fini e degli obiettivi posti dalla legge quadro, poiché in tal modo avrebbe privilegiato gli interessi della Fornace rispetto a quelli degli abitanti.

2° Violazione di legge ed eccesso di potere nell'applicazione delle norme e dei principi dettati dalla legge quadro n. 447/95, dalla legge regionale del Piemonte n. 52 del 25 ottobre 2000 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Premesso che sulla base del D.P.C.M. 14 novembre 1997 le aree implicate, quella dei ricorrenti e quella dell'industria di proprietà della Fornace, avrebbero dovuto essere inserite rispettivamente in classe II e in classe V, l'accostamento critico che ne deriverebbe non sarebbe eliminabile. Esso dovrebbe quindi risolversi, secondo l'art. 13 della legge regionale n. 52/2000, attraverso un piano di risanamento acustico a carico dell'amministrazione ovvero con la dislocazione dell'attività industriale fonte del rumore. Conseguentemente i ricorrenti ritengono illegittima la scelta dell'amministrazione di evitare tale accostamento critico mediante l'individuazione di fasce cuscinetto in cui sono comprese aree con edifici di civile abitazione già esistenti, poiché si esporrebbero queste aree a livelli di rumore non compatibili con la loro effettiva destinazione e con la destinazione prevista dal piano urbanistico comunale. La disposizione del piano acustico sarebbe altresì illegittima perché la presenza della sola Fornace Pilone non avrebbe dovuto determinare la classificazione in classe IV dell'intera zona circostante, ma, al contrario, la presenza prevalente di abitazioni civili avrebbe dovuto orientare la scelta della classe.

3° Violazione di legge ed eccesso di potere nell'applicazione delle norme e dei principi dettati dalla legge quadro n. 447/95, dalla legge regionale del Piemonte n. 52 del 25 ottobre 2000 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, sotto il profilo della violazione delle linee guida regionali e della realizzazione della fascia di rispetto, in quanto il piano si pone in contrasto con le linee guida regionali che vietano l'inserimento di fasce cuscinetto in zone urbanizzate.

4° Violazione di legge ed eccesso di potere nell'applicazione delle norme e dei principi dettati dalla legge quadro n. 447/95, dalla legge regionale del Piemonte n. 52 del 25 ottobre 2000 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, in relazione ai limiti differenziali che con l'assegnazione in classe IV assumerebbero valori inadeguati alla situazione reale delle aree.

3. - Con l'atto, in data 20 ottobre 2006, si è costituito in giudizio il Comune di Mondovì, il quale, con la memoria, in data 2 novembre 2006, con riguardo al primo motivo, ne rileva l'inammissibilità poiché la censura di sviamento è generica e coinvolge scelte di carattere discrezionale insindacabili in sede di giurisdizione di legittimità e ne sottolinea comunque la infondatezza in considerazione del fatto che le aree di proprietà dei ricorrenti si inseriscono in un territorio disomogeneo perché in esso sono presenti un insediamento industriale da oltre un secolo, vaste aree agricole e sporadiche zone residenziali. La classe II, invocata dai ricorrenti, deve identificare invece "aree destinate ad uso prevalentemente residenziale".

Per quanto riguarda i livelli di rumore prodotti dall'attività della Fornace Pilone il comune ritiene che le affermazioni dei ricorrenti siano smentite dagli studi che l'azienda su richiesta del Comune ha prodotto, in cui si dimostra che "il livello di rumore ambientale risulta inferiore ai limiti della Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/1995".

Sul secondo motivo, premesso in fatto lo svolgimento delle varie fasi della pianificazione acustica, il comune conclude nel senso che non sussiste alcun accostamento critico posto che le aree dei ricorrenti sono inserite in classe IV e quella della fornace in classe V. Il terzo motivo, ad avviso del comune, è infondato in fatto poiché non corrisponde a verità che nelle fasce cuscinetto poste intorno alla fornace vi siano residenze.

Sul quarto motivo, il comune ne deduce l'infondatezza perché la fornace, impianto produttivo a ciclo continuo esistente prima del 1996, ai sensi del D.P.C.M. 11 dicembre 1996, non sarebbe soggetta al rispetto dei limiti differenziali.

4. - All'udienza pubblica del 6 dicembre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. - La controversia è incentrata sulla legittimità della classificazione acustica ricevuta dai terreni dei ricorrenti in sede di zonizzazione acustica del territorio comunale di Mondovì.

2. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la scelta pianificatoria del Comune di Mondovì sarebbe affetta da sviamento dei fini e degli obiettivi posti dalla legge-quadro, perché avrebbe privilegiato gli interessi della Fornace rispetto a quelli degli abitanti.

Il motivo è inammissibile.

La legge regionale piemontese, n. 52/2000, attuando i principi della legge quadro statale n. 447/1995, li traduce in una serie di direttive, di cui all'articolo 6, comma 1, che individuano altrettanti parametri normativi che si inseriscono nell'ampio potere discrezionale che caratterizza l'esercizio dei poteri di pianificazione del territorio.

Nel caso in esame, il processo di concretizzazione di tali direttive legislative che si è svolto all'interno del procedimento di approvazione del Piano di Zonizzazione ha portato a quegli apprezzamenti amministrativi che si sono tradotti, con riguardo alle aree di proprietà dei ricorrenti coinvolte nella pianificazione acustica, nella scelta di inserirle nella classe IV (secondo le definizioni del D.P.C.M. 14 novembre 1997 vi rientrano le "Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie"). La censura in esame, contestando tale scelta in nome dei fini tutelati dalle leggi in materia di pianificazione acustica, ha ad oggetto, in definitiva, il modo in cui è stato esercitato il potere (discrezionale) di pianificazione territoriale e le scelte (discrezionali) effettuate dall'amministrazione comunale. Peraltro, tali profili di discrezionalità possono essere sindacati, in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, solo nei limiti della manifesta irrazionalità e contraddittorietà (diffusamente sul punto T.A.R. Piemonte, sez. II, 13 dicembre 2005, n. 3966), che nella fattispecie concreta non ricorrono. Ne deriva l'inammissibilità del motivo in esame.

3. - Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione delle norme della legge statale n. 447/1995 e della legge regionale n. 52/2000, che pongono il divieto di accostamento tra aree classificate in zone acustiche che presentano un differenziale, tra i livelli di rumore ammissibili per ciascuna zona, superiore al valore massimo di 5 decibel previsto dalla legge.

Il motivo è infondato.

L'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge-quadro n. 447/1995, nel dettare i principi fondamentali che la legislazione regionale in materia deve rispettare, stabilisce "il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7". La disposizione statale di principio è ripresa dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale Piemonte n. 52 del 2000, che la traduce in altrettanti criteri che i comuni devono rispettare nel procedere alla classificazione acustica del loro territorio e nella redazione dei piani di zonizzazione: "Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento".

Dalle norme sopra riportate emerge con sufficiente chiarezza che il divieto di accostamento è posto esclusivamente tra zone territoriali inserite in classi acustiche con valori differenziali superiori a quello previsto dalla legge. Tuttavia nel caso di specie tale situazione non sussiste in fatto, come esattamente osservato dalla difesa dell'amministrazione resistente. Infatti, come risulta dalla documentazione acquisita al giudizio, le aree dei ricorrenti sono classificate in classe IV mentre l'area della Fornace Pilone S.p.A. è classificata in classe V. Si tratta quindi di aree classificate in zone acustiche contigue. Ne deriva che non sussistono i presupposti normativi del divieto di accostamento critico, come disciplinato dalle norme statali e regionali sopra richiamate.

4. - Con il terzo motivo, i ricorrenti asseriscono la violazione delle linee-guida regionali,

approvate con la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802, nel punto in cui vietano che le fasce cuscinetto, da inserire tra le zone acustiche non contigue al fine di evitare l'accostamento critico, possano essere rappresentate da aree urbanizzate.

La censura è infondata in fatto.

Come esattamente viene fatto rilevare dall'amministrazione resistente, sulla base della documentazione versata in atti, la fascia cuscinetto è stata prevista nella zona intorno all'area della Fornace Pilone, al fine di evitare il contatto diretto tra zone con limiti di rumore la cui differenza sia superiore a 5 decibel, in un territorio che non può essere considerato urbanizzato secondo la definizione delle linee guida regionali (al punto 2.6 FASE IV: INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI, la lettera c): "possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati"). Dall'esame della cartografia non emerge infatti la presenza di isolati in cui siano presenti abitazioni. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la fascia cuscinetto non coinvolge l'area in cui sorgono le villette a schiera di proprietà dei ricorrenti, il cui confine è posto ad una distanza superiore ai 50 mt. dal confine dell'area in cui è situata la Fornace Pilone.

5. - E' infine infondato anche il quarto motivo del ricorso, con il quale si denuncia l'inadeguatezza della classificazione in classe IV dei terreni di proprietà dei ricorrenti poiché tale scelta pianificatoria determinerebbe valori relativi ai limiti differenziali di rumore superiori a quelli consentiti.

Il limite differenziale indica la differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo) e il livello di rumore residuo (cioè il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante). Nella relazione dell'ARPA Piemonte del 25 luglio 2005, prot. n. 94502, avente ad oggetto l'esito del sopralluogo effettuato a seguito dell'esposto presentato dal sig. Danna Giacomo per il "presunto inquinamento acustico causato dall'attività della Ditta Vincenzo Pilone S.p.A. - Mondovì", si afferma che "in alcuni casi si potrebbe verificare il superamento di detti limiti soprattutto in orario notturno".

Tuttavia, tale elemento è privo di rilevanza giuridica nel caso di specie poiché l'attività della Fornace Pilone, svolta attraverso impianti a ciclo continuo e iniziata prima del 1996 (fatti pacifici, non contestati tra le parti), rientra tra quelle per le quali l'art. 3 del Decreto ministeriale 11 dicembre 1996 ("Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo") prevede che "Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 1° marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Poiché, come risulta dalla medesima relazione dell'ARPA, i limiti di immissione previsti per la zona acustica attribuita all'area della Fornace sono dalla stessa rispettati, ne consegue che i limiti differenziali non si applicano.

Da ciò l'infondatezza della censura in esame.

6. - In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^a Sezione -, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006, con l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe CALVO Presidente
Antonio PLAISANT Referendario
Giorgio MANCA Referendario - estensore

Il Presidente
L'Estensore

Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di
Legge il 19 febbraio 2007
Il Direttore Segreteria II Sezione